



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 3 DEL 06-02-2020

<b>OGGETTO</b>	<b>NOMINA QUALE CAPO AREA AMMINISTRATIVA P.O. 1, DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DANIELE GIAMPORCARO DAL 01 GENNAIO 2020 E SINO AL 31 DICEMBRE 2020.</b>
----------------	--

**IL SINDACO**

PREMESSO che:

- domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2015 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto PLUMERI geom. Alessandro;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 142/90 e s.m.i., come recepito nell'Ordinamento Regionale dall'art. 1, lett. h), della L.R. n. 48/91 e s.m.i. e come riprodotto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000, spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli Organi di Governo, e di gestione, attribuite ai Dirigenti;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta **Comunale n. 5 del 26.01.2010 e ss.mm.ii., la struttura organizzativa dell'Ente si articola in tre Aree**, l'Area I - Area Amministrativa, l'Area II - Area Finanziaria e Personale, e l'Area III - Area Tecnica - Gestione del Territorio e Vigilanza;

CONSIDERATO, inoltre, che il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa deve inquadarsi tra le nomine dirigenziali a carattere fiduciario che spettano alla competenza sindacale, quale atto unilaterale discrezionale, da adottare in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati a livello politico (cfr. Trib. Civ. Caltanissetta,

16.2.2010, n.185);

VISTO l'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), a norma **del quale, il Segretario Comunale "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia"**;

VISTO l'art. 37, comma 4, dello Statuto Comunale che sancisce: "Al Segretario Comunale può essere attribuita, con determinazione del Sindaco, la direzione gestionale di aree di attività. In tal caso, egli ne assume la responsabilità di risultato secondo le norme previste dall'ordinamento degli uffici e dei servizi";

ATTESO che è intendimento del Sindaco avvalersi temporaneamente del Segretario Comunale, con funzione di Capo Area Amministrativa P.O. I, ritenendo detta soluzione ottimale sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che l'art. 2, comma 6, del Regolamento del sistema dei controlli, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 29 del 22 giugno 2013, recita: "Il Segretario comunale, in capo al quale gravano vari adempimenti, in relazione ai diversi tipi di controllo nella qualità di capo del personale e di coordinatore, non può essere incaricato di posizione organizzativa";

CONSIDERATO che, come già evidenziato nel parere di regolarità tecnica non favorevole reso dal Segretario Comunale p.t., in funzione di Responsabile dell'Area Amministrativa, su tale specifica previsione, l'art. 2, comma 6, del locale Regolamento del sistema dei controlli appare illegittimo, in quanto viola oltre che l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 sopra richiamato, altresì le disposizioni gerarchicamente sovraordinate inserite agli articoli 10, 11 e 37 del vigente Statuto del Comune di Villalba;

PRESO ATTO che, sulla questione, è pacifica anche la Giurisprudenza più recente che ha **sancito la non sussistenza "di contrasto interpretativo tra l'applicazione della disposizione di cui all'art. 97, comma 4, lett. d** (che reca la disciplina del ruolo e delle funzioni dei Segretari comunali e provinciali e al richiamato comma autorizza il Sindaco o il Presidente della provincia al conferimento di ogni altra funzione a termini di statuto o regolamenti), e delle disposizioni, così come ora innovate, di cui al capo III e IV del cit. TU. 267/2000 (rispettivamente dedicate alla **tipologia dei controlli interne ai controlli esterni sulla gestione**)"; **si veda, sul punto, ex multis, Corte Conti Sardegna, deliberazione n. 28 del 15 marzo 2013;**

RITENUTO, pertanto, come evidenziato dalle anzidette pronunce giurisprudenziali, che le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. 7.12.2013, n. 213, che hanno inciso sulle disposizioni in materia di controlli interni ed esterni, non configurano alcuna incompatibilità per il Segretario Comunale titolare degli incarichi di responsabilità di servizi/settori/aree -allo stesso attribuiti ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 267/2000- e le competenze di cui è investito in materia di controlli;

DATO ATTO che, nella cennata ipotesi, l'art. 41, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998- 2001 prevede che l'Ente Locale corrisponda al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione secondo le condizioni, i criteri ed parametri individuati in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale;

CONSIDERATO che i contratti integrativi di livello nazionale, stipulati in data 22.12.2003 e 13.01.2009 presso l'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, prevedono che nel caso in cui vengano attribuite le funzioni di Responsabile di Servizio, Settore o di Area al Segretario Comunale spetta una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento nella misura massima del 50%;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali siglato l'1.3.2011, al comma 7, stabilisce espressamente che, anche a seguito del conglobamento di parte della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare del segretario, la regola della maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 deve essere applicata tenendo conto dell'importo annuo lordo complessivo, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari, come definito dall'art. 3, comma 2, del CCNL dei Segretari del 16.5.2001 relativo al biennio economico 2000-2001, pari per i Segretari iscritti nella fascia B dell'Albo Nazionale dei **Segretari a Lire 21.000.000, oggi corrispondenti ad €10.845,59;**

PREMESSO che: con propria determinazione sindacale n. 11 del 16 aprile 2019 si provvedeva a nominare fino al 31/12/2019 - il Segretario Comunale Dott. Daniele Giamporcaro, Responsabile dell'Area Amministrativa P.O. I, attribuendo al Segretario medesimo, titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Carlentini e di Villalba, nella predetta qualità di Responsabile di Area, adeguare la maggiorazione della retribuzione di posizione a quanto previsto dal CCNL dei Segretari del 6.5.2001 - biennio economico 2000-2001 – per i Segretari Comunali di fascia “B” con incarichi presso Enti da 10.001 a

65.000 abitanti, aumentata del 25 % per effetto del convenzionamento di che trattasi;

ATTESO che l'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali siglato l'1.3.2011, al comma 7, stabilisce espressamente che, anche a seguito del conglobamento di parte della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare del segretario, la regola della maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 deve essere applicata tenendo conto dell'importo annuo lordo complessivo, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari, come definito dall'art. 3, comma 2, del CCNL dei Segretari del 16.5.2001 relativo al biennio economico 2000-2001, pari, per i Segretari iscritti nella fascia B dell'Albo Nazionale dei Segretari con incarichi presso Enti da 10.001 a 65.000 abitanti a Lire 36.000.000, oggi corrispondenti ad € 18.592,45;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7/1992;

VISTA la L. 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

#### DETERMINA

1. confermare la nomina - a far data dal 01/01/2020 e fino al 31 dicembre 2020 - del Segretario Comunale Dott. Giamporcaro Daniele quale Responsabile dell'Area Amministrativa P.O. I;
2. confermare l'attribuzione al Segretario Comunale delle funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

3. confermare l'attribuzione al Segretario Comunale, titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Carlentini (SR) e Villalba (CL), in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa P.O. I, della maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 50% di quella prevista per i Segretari;
4. dare atto che l'importo annuo lordo complessivo, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari, come definito dall'art. 3, comma 2, del CCNL dei Segretari del 16.5.2001 relativo al biennio economico 2000-2001, per i Segretari iscritti nella fascia B dell'Albo Nazionale dei Segretari con incarichi presso Enti da 10.001 a 65.000 abitanti è pari a Lire 36.000.000, oggi corrispondenti a € 18.592,45;
5. prevedere, pertanto, che la maggiorazione della retribuzione di posizione - maggiorata del 25 % a seguito del convenzionamento della sede di segreteria con il Comune capofila di Carlentini (SR) - spettante al Segretario Comunale Dott. Giamporcaro Daniele a far data dal 08.04.2019 è pari ad un importo di € 11.620,28 annui;
6. demandare al Capo dell'Area II - Area Finanziaria e Personale l'adeguamento del relativo impegno di spesa;
7. disporre la notificazione a cura dell'Ufficio Personale, del presente atto al Segretario Generale ed al Revisore dei Conti;
8. pubblicare la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi.

IL SINDACO

F.to Geom. ALESSANDRO PLUMERI